

**EMERSIONE ANTICIPATA DELLA CRISI DI IMPRESA IN ITALIA: L'INDICE  
DI ALLERTA ESISTE, FUNZIONA, NON VIENE USATO<sup>1</sup>**

***EARLY EMERGENCE OF CORPORATE CRISIS IN ITALY: THE ALERT INDEX  
EXISTS, IT WORKS, BUT ISN'T USED***

*Giovanni Matteucci*

*Esperto di prevenzione crisi finanziaria impresa medio-piccola.*

*Italia.*

*giovannimatteucci@alice.it*

**RIASSUNTO:** Quando un'impresa comincia a manifestare segnali di crisi, tutti i soggetti coinvolti cercano di nascondere la polvere sotto il tappeto. Eppure in Italia l'indice di allerta delle crisi finanziarie delle aziende (soprattutto medio piccole) esiste, funziona, ma non viene usato. E' il RATING che le banche attribuiscono a tutte le posizioni di rischio presso di loro, particolarmente efficiente perché è influenzato da:- struttura dei bilanci dell'azienda riportati nell'archivio elettronico della banca; - elementi negativi ricavabili da banche dati (Centrale dei Rischi, registro delle imprese presso la CCIAA, ecc.); - modo di operare quotidiano dell'azienda cliente presso la banca stessa, dato rilevato "spot".

**PAROLE-CHIAVE:** Crisi di impresa; Indice di allerta; Rating; Posizioni di rischio; Banche dati.

**ABSTRACT:** When a company begins to show signs of crisis, all parties involved try to hide the dust under the carpet. Nevertheless, in Italy the warning index of financial crises of companies (especially small and medium) exists, it works, but it isn't used. The RATING that banks give to all positions of risk with them is particularly efficient because it is influenced by: - The structure of the balances of the companies reported in the electronic archive of the bank; - Negative elements derivable from databases (Central of the Risks, the register

---

<sup>1</sup> Artigo recebido em 30/09/2016, sob dispensa de revisão.

of companies at the Chamber of Commerce, etc.). - Daily *modus operandi* of the company client at the bank itself, as detected "spot".

**KEYWORDS:** Corporate crisis; Warning index; Rating; Positions of risk; Databases.

**INDICE** – 1 La polvere sotto il tappeto; 2 Un po' di storia; 3 Commissione Rodorf e disegno di legge 11.3.2016; 4 Cos'è il rating; 5 Possibili modalità operative.

## 1 - La polvere sotto il tappeto

Prevenire è meglio che intervenire dopo l'insorgere del problema; sia per impedire che questo assuma dimensioni difficilmente gestibili, sia per contenere i costi (in tempo e denaro) dell'intervento. Principio ampiamente sperimentato, non solo in medicina, ma di ben difficile attuazione nella crisi finanziaria di impresa perché, quando un'azienda comincia a manifestare segnali di difficoltà, tutti i soggetti coinvolti cercano di nascondere la polvere sotto il tappeto. Problema che pare essere appannaggio non solo dell'Italia<sup>2</sup>, e presente

---

<sup>2</sup> Frank Tschentscher, senior director nello studio legale Schultze & Braun: "**Financial directors must smash emergency glass and call for help sooner**"- "... A very high percentage of businesses that enter administration proceedings would have had a reasonable chance of a successful turn-around, if the finance director, or senior accounting personnel, had called for help with their financial problems as little as six months earlier.

*So why don't they do it?*

*Part of the reason is that there is a stigma attached to bringing in professional help to rescue companies that are struggling and failing. But businesses don't feel embarrassed when they have to appoint a lawyer to handle a legal problem, or a management consultant to handle business process issues. There is no reason why finance directors and accountants in business should feel embarrassed or ashamed about speaking to a corporate recovery specialist when the external pressures on a business, such as the eurozone crisis depressing the order books, the banking crisis blocking access to lending, or the recession putting the brakes on consumer spending, are disastrously damaging the company's trading prospects.*

*The other reason why finance directors and business managers don't ask for help is that they are frequently in denial. Faced with the overwhelming evidence that a business is on the slippery downward slope towards insolvency, many directors will make like an ostrich and bury their heads in the sand.*

*Very often, finance directors are unable to accept that the financial problems have got away from them and they are unable to manage. This is a psychological rather than logical reaction and is particularly common in family-owned businesses where there is pressure on the existing management not to be the generation that lets the side down. Frequently, family business-owners also resist relinquishing control to non-family members.*

*... This denial mindset is not a UK-only phenomenon. Even in Germany, where there are very strict liability laws and personal criminal repercussions for managers that fail to report their suspicions that a company is on the path to failure (more severe than the rules governing UK directors, who must not allow a business to trade if they know it is insolvent), FDs still pursue the path of business failure, rather than break the emergency glass and call in a turn-around expert.*

*Clear signs that the blinkers are on and that businesses are failing to deal with their financial problems in-*

anche in Paesi dove esistono da anni strutture deputate alla emersione anticipata della crisi (come vedremo oltre, presi ad esempio in Italia per progetti di riforma) <sup>3</sup>.

*clude: consistent late payments; plugging holes by borrowing from Peter to pay Paul; and a stream of increasingly implausible excuses to put off suppliers and customers.*

*It is vital we combat this mindset. If the majority of businesses which become insolvent could be turned around with early intervention, there is a clear imperative to change this culture. Breaking this denial mindset is the most important thing that finance directors can do to save their companies".* TSCHEMENSCHER, Frank. **FDs must smash emergency glass and call for help sooner**. 06 ago. 2012. Disponível em: <<http://www.accountancy.com/aa/opinion/2196955/fds-must-smash-emergency-glass-and-call-for-help-sooner#ixzz23QBKTvIV>>. Acesso em: 22 set. 2016. Il problema dello “**stigma**” pare sia presente in vari ambienti. **Tremonti** - “*Signor Direttore, ho letto con grande interesse l’articolo di Morya Longo pubblicato ieri (14.4.2016) sul Suo giornale sotto il titolo : «NPL, giustizia lenta, poco credito: la spirale da spezzare».*

*Nell’articolo è tra l’altro scritto quanto segue: «Il terzo problema è legato al fatto che l’Italia non ha mai usato soldi pubblici (escludendo le briciole dei Tremonti e Monti bond) per aiutare le proprie banche. Oltre ai 238 miliardi impegnati dal Governo tedesco, fanno riflettere i 52 miliardi usati dalla Spagna e i 42 dall’Irlanda (ottenuti con aiuti europei) proprio per risolvere a casa loro anche il problema dei crediti in sofferenza. Qui sta il paradosso: l’Italia ha contribuito (con i soldi dei propri cittadini) a salvare le banche spagnole e irlandesi dai crediti in sofferenza, ma non è mai intervenuta per le proprie. Così oggi spagnoli e irlandesi hanno ridimensionato il problema, noi no».*

*Al riguardo mi permetto di notare ... quanto segue:*

a) già nel corso del biennio 2008-2009 ... il Ministero dell’economia e delle finanze aveva ripetutamente e pubblicamente sollecitato le banche italiane ad aumentare il loro capitale. E lo aveva fatto anche offrendo capitale pubblico, come investimento di mercato e senza alcuna contropartita di lottizzazione o di influenza impropria;

b) i cosiddetti bond (più o meno miei omonimi), emessi in base a dettagliato consenso della Commissione europea, furono l’ultimo ulteriore tentativo fatto in questa direzione;

c) gli allora in carica vertici delle maggiori banche italiane, dando quanto meno prova di profonda conoscenza linguistica, li rifiutarono con reiterate pubbliche prese di posizione. Da un lato, reputando più che sufficienti i loro mezzi finanziari. Dall’altro lato, rigettando l’ipotesi di ricevere capitali pubblici per evitarne lo “**stigma**” (dal latino stigma= marchio, macchia) che le avrebbe colpite; ...”. TREMONTI, Giulio. **Quei bond non usati dalle banche**. Il Sole 24 Ore, 15.4.2016. Disponível em: <<http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-04-15/quei-bond-non-usati-banche-062556.shtml?uaid=ACHZkF8C>>.

Acesso em: 22 set. 2016.

<sup>3</sup> Francia: “**Faillites en France : tout ça pour ça ?** - *Pourtant dotée d’un arsenal juridique important et de pouvoirs publics très mobilisés pour sauver ses entreprises, la France reste le mauvais élève de l’Europe en termes de faillites. 60.000 nouvelles procédures collectives y sont ouvertes par an (67 % de liquidations judiciaires directes), là où l’Allemagne n’en recense que 22.393, le Royaume-Uni 19.636 et l’Italie 12.094.*

*“Consciente de cette hécatombe et se justifiant par la complexité accrue du droit et l’impact sur le tissu économique de certaines décisions, la chancellerie annonce vouloir professionnaliser les tribunaux de commerce précisément dans le domaine des procédures collectives. La France dispose pourtant de nombreux outils juridiques pour traiter les difficultés des entreprises, soit deux procédures de prévention des difficultés (mandat ad hoc et conciliation) et quatre procédures collectives (sauvegarde, sauvegarde financière accélérée, redressement et liquidation judiciaire). Elle bénéficie aussi de l’implication active de ses pouvoirs publics au sauvetage des entreprises (CIRI, CODEFI, 22 commissaires au redressement productif, CCSF, Médiation du Crédit, OSEO, FSI, FCDE).*

*“..... Mais ... une utilisation plus massive et plus en amont d’outils de prévention réformés apparaît indispensable. ... Pour le chef d’entreprise, franchir le seuil du Tribunal de Commerce est une épreuve (peur de la sanction, atteinte à l’image, divulgation d’informations confidentielles, perte de confiance de ses partenaires) et une perte de repère (univers composé exclusivement d’hommes de loi). En pratique, il est difficile de convaincre un chef d’entreprise que cet univers, à priori hostile, a pour seul objectif d’aider au sauvetage de son entreprise. Il retarde donc le plus longtemps possible le recours à ces procédures de prévention et tente de traiter par lui-même et en bilatéral ses difficultés.*

*“Une plus grande confidentialité, et une moindre ‘judiciarisation’ des procédures de prévention ainsi que l’ouverture des acteurs du traitement des difficultés à d’autres professionnels que les seuls administrateurs*

Quando un soggetto (soprattutto imprenditore) si rende conto delle difficoltà finanziarie, pensa a difficoltà temporanee, ricorda a se stesso quando in passato ha superato problemi apparentemente analoghi, ricorre al credito “fai da te” (emissione di assegni post-datati, ricevute dubbie presentate in banca per l’anticipo salvo buon fine e “richiamate” poco prima della scadenza, fatture in copia plurima presentate per l’anticipo a più istituti di credito e sostituite nell’immediatezza della scadenza; richiesta di mutui ipotecari per scopi ben diversi da quelli dichiarati; ecc. ecc.), se non a rimedi ben più truffaldini. Aspetta la manna dal cielo, che non arriva.

Il bancario, responsabile del rapporto creditizio, dapprima pensa a momentanee difficoltà e si limita ad una telefonata al cliente (non sempre accompagnata da una rivisitazione completa del rapporto), chiedendo un versamento; poi sente disagio nell’evidenziare all’ interno della propria azienda un suo precedente errore di valutazione nella concessione del fido; quindi il rapporto comincia ad entrare in un cono d’ombra perché ci sono gli obiettivi di *budget* da raggiungere. La banca stessa cerca di ritardare accantonamenti in conto capitale, che limitano le possibilità di concedere credito (e quindi generare reddito), se non addirittura rendere difficile il rispetto delle normative sulla patrimonializzazione dell’istituto. Fino a che la posizione creditizia viene riclassificata tra i rapporti deteriorati e la gestione affidata all’ Ufficio legale; “cala la saracinesca” e, nella stragrande maggioranza dei casi, le alternative si riducono a due: piano di rientro rigido o lettera di messa in mora con recupero giudiziale del credito (con passaggio in mediazione obbligatoria, a questo stadio ben poco utile perché i rapporti sono del tutto deteriorati o perché l’azienda cliente è completamente priva di liquidità).

Il commercialista che assiste il soggetto in difficoltà in genere si concentra su contabilità e rapporti con il fisco (attività per la quale non poche volte lamenta di ricevere scarsa remunerazione; dedicare ulteriore tempo equivarrebbe a “volontariato”) e, anche lui, adotta soluzioni di efficacia temporanea; quando poi si rivolge al collega esperto nelle procedure concorsuali, la situazione è quasi irreversibile. Lo stesso dicasi per il momento in cui si chiede l’intervento dell’avvocato.

---

*judiciaires souvent trop marqués ‘ faillite ‘ pour les chefs d’ entreprises, seraient de nature à rassurer ces derniers”*. CHATELON, Stéphanie; PÉDRON, Arnaud. (entrambe “*avocat, Taj, membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited*”). **Faillites en France: tout ça pour ça?**. 20 nov. 2012. Disponível em: <<http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20121120trib000732105/-faillites-en-france-tout-ca-pour-ca-.html>>. Acesso em: 22 set. 2016.

Operare per tempo, invece, sarebbe più che opportuno, perché ci sarebbero maggiori probabilità di salvare l'impresa in crisi.

E da anni la dottrina aziendalistica (soprattutto anglosassone) ha elaborato degli indici di allerta, basati sui bilanci (quindi su dati storici), che però hanno efficacia nel 60 / 70% dei casi e, soprattutto, dopo due o tre anni da quando sorgono le problematiche<sup>4</sup>. Esistono poi gli *impairment test*<sup>5</sup> (basati sul futuro), calcolo dei valori attuali dei flussi finanziari attesi relativi alle varie voci di bilancio, per valutare se queste saranno in grado di far fronte alle passività già in essere; e ciò anche in assenza di mancati pagamenti alle scadenze concordate o previste dalla legge. Un'analisi, tuttavia, che richiede una struttura contabile aziendale adeguata e competenze tecniche non di poco conto.

L'opportunità dell'emersione anticipata della crisi aziendale è poi ben presente anche presso gli organismi internazionali.

Nel 2005 “*The Legislative Guide on Insolvency Law was prepared by the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). The project arose from a proposal made to the Commission in 1999 that UNCITRAL should undertake further work on insolvency law, specifically corporate insolvency, to foster and encourage the adoption of effective national corporate insolvency regimes. .... a mandate to prepare a comprehensive statement of key objectives and core features for a strong insolvency, debtor-creditor regime, including out-of-court restructuring, and a legislative guide containing flexible approaches to the implementation of such objectives and features, including a discussion of the alternative approaches possible and the perceived benefits and detriments of such approaches*”<sup>6</sup> .

---

<sup>4</sup> ALTMAN, E.. *Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy*. In: *Journal of Finance*. set. 1968, p. 589. BEACER, W.H.. *Financial ratios as predictors of failure*. In: *Journal of accounting research*. 1966, p. 71. LIBBY, R.. *Accounting ratios and the prediction of failure: some empirical evidence*. In: *Journal of accounting research*. 1975, p. 97.

<sup>5</sup> BAUER, Riccardo; MEZZABOTTA, Claudia. *Perdite di valore ed avviamento secondo i principi IFRS*, Quaderno 34, ODCEC Milano, SAF Scuola di Alta Formazione Luigi Martino, 2011. Disponível em: <[http://www.odcec.mi.it/docs/default-source/quaderni/N°\\_34\\_-\\_PERDITE\\_DI\\_VALORE\\_E\\_AVVIAMENTO\\_SECONDO\\_I\\_PRINCIPI\\_IFRS.pdf](http://www.odcec.mi.it/docs/default-source/quaderni/N°_34_-_PERDITE_DI_VALORE_E_AVVIAMENTO_SECONDO_I_PRINCIPI_IFRS.pdf)>. Acesso em: 22 set. 2016.

ORZECZOWSKI, BJ; LYSTER, Peter. *Impairment testing: Effectively using the qualitative assessment*, 1 dez. 2012. Disponível em: <<http://www.journalofaccountancy.com/issues/2012/dec/20126497.html#sthash.Hf3Z7Jpl.dpuf>>. Acesso em: 22 set. 2016.

<sup>6</sup> UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW – UNCITRAL. *Legislative Guide on Insolvency Law* (preface, p. 5), New York, 2005. Disponível em: <[https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/insolven/05-80722\\_Ebook.pdf](https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/insolven/05-80722_Ebook.pdf)>. Acesso em: 22 set. 2016.

Nel 2014 la Commissione europea sollecitava gli Stati membri a “ ... *garantire alle imprese sane in difficoltà finanziaria ... l’accesso a un quadro nazionale in materia di insolvenza che permetta loro di ristrutturarsi in una fase precoce in modo da evitare l’insolvenza, massimizzandone pertanto il valore totale per creditori, dipendenti, proprietari e per l’economia in generale. Un altro obiettivo è dare una seconda opportunità in tutta l’Unione agli imprenditori onesti che falliscono*” <sup>7</sup> .

Ben presenti quindi la necessità di una ristrutturazione precoce dell’azienda in crisi, l’uso di procedure stragiudiziali alternative al giudizio e la possibilità di una seconda *chance*.

Nessun accenno all’indice di allerta, che arriva nel 2016, quando la Commissione Europea non si ferma ad una semplice raccomandazione, ma stanziava euro 3.800.000 per un *grant*, volto alla costituzione di un “*European network for early warning and for support to enterprises and second starters*” <sup>8</sup> .

Sempre nel 2016 attenzione specifica all’indice di allerta è posta dalla Banca Centrale Europea nelle linee guida per la gestione (e prevenzione) dei crediti di dubbio realizzo da parte delle banche: “*In order to monitor performing loans and prevent the deterioration of credit quality, all banks should implement adequate internal procedures and reporting to identify and manage potential non-performing clients at a very early stage. ... Banks need to develop a suitable set of EWIs (Early Warning Indicator)*” <sup>9</sup> .

---

<sup>7</sup> COMMISSIONE EUROPEA. *Raccomandazione 214/135/UE del 12.3.2014, Nuovo approccio al fallimento delle imprese e all’insolvenza*. Disponibile em: <<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0135&from=IT>>. Accesso em: 22 set. 2016.

<sup>8</sup> COSME WORK PROGRAMME 2016. *Cos-Early WarningEU-2016.4.01*. Disponibile em: <[https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/call\\_text\\_eweu\\_2016.pdf](https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/call_text_eweu_2016.pdf)>. Accesso em: 22 set. 2016.

<sup>9</sup> European Central Bank – “*In order to monitor performing loans and prevent the deterioration of credit quality, all banks should implement adequate internal procedures and reporting to identify and manage potential non-performing clients at a very early stage. ... Banks need to develop a suitable set of EWIs (Early Warning Indicator) in a dual perspective: portfolio and transaction/borrower level.*

“*At transaction/borrower level, ... EWIs should be set on the basis of internal or external input data/information ... . Examples of EWIs could be internal score systems (including behavioural) or external data issued by rating agencies, specialised sector research, or macroeconomic indicators for business focused on specific geographical areas.*

“*... In addition to borrower-level EWIs, banks should also determine EWIs at the portfolio level. They should first segment the credit risk portfolio into different classes, e.g. by business lines/client segments, geographical area, products, concentration risks, level of collateralisation and type of collateral provided, or debt-service ability. For each subcategory the bank should then perform specific sensitivity analyses based on internal and external information (e.g. market overview released by external providers regarding specific sectors or area) in order to identify the portions of the portfolio which could be affected by potential shocks. This analysis should at least enable a sorting of the buckets in terms of riskiness. Policies should provide a set of measures with the level of depth increasing as a function of the expected risk.*

Per quanto riguarda la normativa italiana, soprattutto concorsuale, da molti anni si discute non sulla opportunità della emersione anticipata della crisi di impresa, da tutti condivisa a parole (ribadisco, a parole), bensì sulla tipologia degli indici da adottare. Eppure in Italia è dall'inizio degli anni 2000 che un indice di allerta delle crisi finanziarie aziendali esiste, funziona, è gratuito, ma ... non viene usato !

## 2 – Un po' di storia

Il primo indice di allerta introdotto nell'ordinamento giuridico italiano molto probabilmente fu quello previsto dal Codice di Commercio del 1882, art. 689 : *“Nei primi sette giorni di ogni mese i notari e gli usceri devono trasmettere al presidente del tribunale di commercio nella cui giurisdizione risiedono o del tribunale civile che ne fa le veci ... un elenco dei protesti fatto nel mese precedente. / L'elenco deve indicare la data di ciascun protesto, il nome, il cognome e il domicilio delle persone alle quali fu fatto e del richiedente, la scadenza dell'obbligazione protestata, la somma dovuta e i motivi del rifiuto del pagamento./ Gli elenchi devono essere di mese in mese riuniti in fascicoli e conservati nella cancelleria, affinché ognuno possa prenderne notizia./...”*.

La Legge fallimentare del 1942 velocizzò tale indice di allerta, riducendo l'intervallo della segnalazione dei protesti da 30 a 15 giorni <sup>10</sup> . L'efficacia pare sia stata limitata.

---

*“Afterwards, banks should identify specific EWIs in relation of each class of risk to detect potential credit deterioration before negative events occurring at transaction level ”*. EUROPEAN CENTRAL BANK. **Draft guidance to banks on non-performing loans. Early warning mechanisms**” (page 34), 12.9.2016. Disponível em: <<https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/html/index.en.html>> e em: <[https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/pdf/npl/npl\\_guidance.en.pdf](https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/pdf/npl/npl_guidance.en.pdf)>.

Acesso em: 22 set. 2016.

<sup>10</sup> **Art. 13.** (obbligo di trasmissione dell'elenco dei protesti). *“I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari devono trasmettere ogni quindici giorni al presidente del tribunale, nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, un elenco dei protesti per mancato pagamento levati nei quindici giorni precedenti. .... ”*.

Il problema era ben presente nel 2004 alla Commissione Trevisanato <sup>11</sup>, il cui progetto di riforma della legge fallimentare (l'ennesimo!) <sup>12</sup>, cominciava con:

*“ Art.1 – Finalità degli istituti di allerta e prevenzione, delle procedure di composizione concordata della crisi e di liquidazione concorsuale –*

*“ Gli istituti di allerta e prevenzione sono diretti a far emergere con tempestività la crisi dell'impresa in funzione di ricercare le soluzioni più adatte per il suo superamento. ...”.*

Istituti mutuati dall'esperienza francese (che pare non abbiano avuto particolare efficacia – vedi nota 2), normati dall'articolo 8 al 12 <sup>13</sup>, un po' farraginosi. Di quella proposta di legge non se ne fece nulla.

---

<sup>11</sup> Con decreto del Ministro della Giustizia 28.11.2001 fu istituita presso l'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia la commissione presieduta dall'Avv. Sandro Trevisanato *“per l'elaborazione di principi e criteri direttivi di uno schema di disegno di legge delega al Governo, relativo all'emanazione della nuova legge fallimentare ed alla revisione delle norme concernenti gli istituti connessi”*. I suoi componenti non riuscirono ad avere una impostazione condivisa, per cui il risultato dei lavori (consegnato al Ministro nel 2004) si sostanziò in un testo, molte parti del quale erano “bifronti”, contenenti cioè la versione della “maggioranza” e quella della “minoranza” (della quale ultima facevano parte anche i rappresentanti di Banca d'Italia, ABI e Confindustria). Tra i punti più controversi quelli relativi all'azione revocatoria.

<sup>12</sup> MATTEUCCI, G.. *Insolvenza e negoziazione in Italia: uno sguardo al passato, per comprendere il presente e, forse, prevedere un po' del futuro*. In: *Il fallimentarista*, 2.2013. Disponibile em: <[http://www.ilfallimentarista.it/insolvenza\\_negoziazione\\_sguardo\\_storico](http://www.ilfallimentarista.it/insolvenza_negoziazione_sguardo_storico)>. Accesso em: 22 set. 2016.

<sup>13</sup> Art.8 Obblighi di comunicazione – *I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari devono trasmettere ogni quindici giorni alla Camera di Commercio, Industria, e Agricoltura, del luogo ove esercitano le loro funzioni, un elenco dei protesti per mancato pagamento levati nei quindici giorni precedenti. L'elenco deve indicare la data di ciascun protesto, il cognome, il nome ed il domicilio della persona alla quale è stato fatto e del richiedente, la scadenza del titolo protestato, la somma dovuta ed i motivi del rifiuto di pagamento. / Eguale obbligo hanno i procuratori del registro per i rifiuti di pagamento fatti in conformità della legge cambiaria, nonché la cancelleria del tribunale con riferimento alle esecuzioni mobiliari ed immobiliari.*

Art.9 Obblighi delle amministrazioni pubbliche – *Le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 17 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n.46, individuate dal regolamento di cui al secondo comma di tale disposizione, e le società di somministrazione di energia, devono segnalare alla Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura del luogo ove ha sede l'impresa, i crediti iscritti a ruolo ovvero assistiti da titolo esecutivo, di importo superiore ad euro 100.000,00 per i quali sussiste un ruolo nel pagamento di oltre sei mesi. / Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988, n.400, entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge, il Ministro della Giustizia ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto fra loro, individuano le tipologie di crediti pubblici e gli enti tenuti alle comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo. / Gli enti di cui al presente articolo hanno altresì l'obbligo di comunicare, negli stessi termini, la cessazione dello stato di morosità o altri fatti dai quali emerge l'insussistenza del debito.*

Art. 10 Obblighi degli organi di controllo delle società di capitali – *Gli organi di controllo delle società di capitali devono comunicare, per iscritto e senza ritardo, all'organo amministrativo ogni fatto idoneo a pregiudicare la continuità dell'impresa e del quale sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, con l'invito a porvi rimedio. / Il revisore contabile e la società di revisione hanno il medesimo obbligo di segnalazione nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo. / In mancanza di idonee iniziative da parte dell'organo amministrativo, l'organo di controllo deve convocare senza ritardo l'assemblea dei soci per le opportune deliberazioni ai sensi dell'art. 2406 del codice civile. / Se le iniziative*



Non riuscendo ad approvare una normativa di riforma complessiva della crisi di impresa, il legislatore italiano dal 2005 cominciò a mettere mano a singoli istituti (spesso con risultati dubbi), alcuni dei quali volti a sopperire alla mancanza di indicatori per l'emersione anticipata della crisi<sup>14</sup>.

---

*assunte dalla società non sono idonee ad assicurare la continuità dell'impresa, l'organo di controllo deve segnalare, per iscritto, i fatti dei quali è a conoscenza al tribunale competente e comunicare alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura l'avvenuta segnalazione all'autorità giudiziaria. / Il tribunale convoca gli amministratori ed i sindaci affinché riferiscano sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, eventualmente delegando ad un giudice l'audizione. / Se emergono fatti di insolvenza, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 41 comma 3, ovvero quelle di cui all'articolo 3 del d.lgs. 8 luglio 1999, n.270; se emergono fatti rilevatori di una situazione di crisi, il tribunale può invitare gli amministratori a valutare l'opportunità di accedere alla procedura di composizione concordata della crisi.*

Art.11 Pubblico registro – *E' istituito presso la Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di ogni provincia un pubblico registro che costituisce la banca di dati delle comunicazioni di cui agli art. 8, 9, e 10. / Le camere di Commercio sono titolari del trattamento e responsabili delle sue modalità anche sotto il profilo della sicurezza. L'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi contenenti dati personali e la relativa tutela giurisdizionale restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990 n.241. / Le Camere di Commercio adeguano i propri regolamenti di organizzazione al fine di assumere le funzioni ed i compiti di cui al presente articolo. / Le Camere di Commercio devono trasmettere al tribunale competente i nominativi dei soggetti iscritti nel pubblico registro, aggregati per singolo imprenditore, entro quindici giorni dalla seconda segnalazione. / Presso i tribunali competenti è istituito un registro tenuto con modalità informatica, nel quale devono essere raccolte e suddivise per nominativo le segnalazioni pervenute.*

Art.12 Organismi di analisi e supporto - *Il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, promuove la costituzione di società a partecipazione pubblica maggioritaria, con compiti di analisi delle situazioni di crisi delle imprese e di supporto alla loro soluzione, anche attraverso lo svolgimento di servizi di assistenza, consulenza e promozione di soluzioni concordate fra debitore e creditori o stipula convenzioni ed accordi, con società private, scelte mediante idonea procedura selettiva ai sensi della normativa comunitaria e nazionale, al fine dello svolgimento di tali servizi.* Fonte, "Il diritto fallimentare delle società commerciali", 2004, I, pag. 845 e segg.

<sup>14</sup> **“Le procedure di allerta ancora in attesa.** - *Il cantiere del diritto fallimentare è sempre aperto. In questi anni la legge fallimentare è stata sottoposta prima a una modifica strutturale nel biennio 2005-2006 e poi a interventi di aggiustamento e ritocchi. Da ultimo con la digitalizzazione di una buona parte delle procedure e da poco più di un anno con misure sostanziali indirizzate a rendere maggiormente possibile l'esercizio dell'impresa in continuità.*

*.... C'è stato poi senza dubbio un convitato di pietra: le procedure di allerta. Da tanti invocate, magari mutuandole da quanto di meglio altri ordinamenti giuridici avevano saputo produrre, alla fine non hanno mai avuto diritto di cittadinanza nella nostra legge fallimentare. La ragione? Soprattutto l'assenza di condizioni politiche che ne permettessero l'introduzione. Questo vuoto alla fine non è stato solo oggetto di tante discussioni e riflessioni nel composito mondo (magistrati, professionisti, imprenditori, università) che gravita intorno al diritto fallimentare, ma ha contribuito a determinare i più significativi interventi del legislatore di questi ultimi mesi.*

*Anche così si spiegano, infatti le misure introdotte nel settembre del 2012 che hanno fatto debuttare il concordato in bianco nella nostra legge fallimentare. La possibilità di 'prenotare' il concordato preventivo, rinviando a un secondo momento la presentazione della documentazione necessaria, ma sterilizzando le azioni esecutive sui beni dell'azienda e creando così una 'bolla' protettiva sia pure limitata nel tempo, ha fatto molto discutere. Soprattutto alla luce di numeri che hanno segnalato, ma in parte era anche prevedibile, un'impegnata delle richieste. Tanto da far parlare dei 'furbetti del concordato'. ....”* – NEGRI, Giovanni.

**Le procedure di allerta ancora in attesa.** Il Sole 24 Ore 5.2.2014. Disponível em: <<http://www.banchedati.ilsole24ore.com/EstrazioneDoc.do?product=BIG&doctype=HTML&iddoc=SS20140205002ARP>>. Acesso em: 22 set. 2016.

### 3 – Commissione Rodorf e disegno di legge 11.3.2016

A novembre 2015 la Commissione Rodorf <sup>15</sup> ha presentato una proposta di disegno di legge di riforma organica della normativa fallimentare, che all’art. 4 prevedeva “*Procedure di allerta e mediazione*”

*“1. Debbono essere introdotte procedure di allerta e mediazione, di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate ad incentivare l’emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di negoziati assistiti tra debitore e creditori:*

*a) ... ;*

*b) ponendo a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e delle società di revisione, l’obbligo di avvisare immediatamente l’organo amministrativo della società dell’esistenza di fondati indizi della crisi e, in caso di omessa o inadeguata risposta, di informare direttamente il competente organismo di composizione della crisi <sup>16</sup> ;*

*c) imponendo a creditori qualificati, come l’agenzia delle entrate, gli agenti della riscossione delle imposte e gli enti previdenziali, l’obbligo, soggetto a responsabilità dirigenziale, di segnalare immediatamente all’imprenditore, o agli organi di amministrazione e controllo della società, il perdurare di inadempimenti di importo rilevante, coordinando detti obblighi con quelli di informazione e vigilanza spettanti alla Consob; ... “.*

L’11 marzo 2016 il Governo ha presentato alla Camera dei deputati un disegno di legge contenente “*Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di*

---

<sup>15</sup> COMMISSIONE MINISTERIALE ISTITUITA DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA CON DECRETO 24.2.2015 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI. **Schema di disegno di legge delega recante la “Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”**. 4 dez. 2015  
Disponível em: <<http://www.dirittobancario.it/news/fallimento-e-procedure-concorsuali/riforma-procedure-concorsuali-testo-disegno-legge-delega-presentato-commissione-rordorf>>. Acesso em: 01 out. 2016.

<sup>16</sup> Organismi di composizione della crisi, L. 3/2012, art. 15 e D.M. 202/2014  
<http://www.adrmaremma.it/norm65.pdf> , Ministero della Giustizia <http://www.adrmaremma.it/norm67.pdf> .

*impresa e dell'insolvenza"* <sup>17</sup> .

Art. 4. - (*Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi*).

1. ... *il Governo disciplina l'introduzione di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate a incentivare l'emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:*

a) *attribuire la competenza a un'apposita sezione specializzata degli organismi di composizione della crisi, previsti dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, con opportuni adattamenti;*

b) *porre a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e delle società di revisione l'obbligo di avvisare immediatamente l'organo amministrativo della società dell'esistenza di fondati indizi della crisi e, in caso di omessa o inadeguata risposta, di informare direttamente il competente organismo di composizione della crisi;*

c) *imporre a creditori qualificati, come l'Agenzia delle entrate, gli agenti della riscossione delle imposte e gli enti previdenziali, l'obbligo, a pena di inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari, di segnalare immediatamente agli organi di controllo della società o, in mancanza, al competente organismo di composizione della crisi il perdurare di inadempimenti di importo rilevante, coordinando detti obblighi con quelli di informazione e di*

---

<sup>17</sup> CAMERA DEI DEPUTATI, n. 3671 – Disegno di legge presentato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. Presentato l'11.3.2016. Disponibile em: <[http://www.osservatorio-oci.org/index.php?option=com\\_k2&view=item&id=413:riforma-delle-leggi-sull-insolvenza](http://www.osservatorio-oci.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=413:riforma-delle-leggi-sull-insolvenza)>. Accesso em: 22 set. 2016.

*vigilanza spettanti alla CONSOB;*

*d) stabilire che l'organismo di composizione della crisi, a seguito delle segnalazioni ricevute o su istanza del debitore, convochi immediatamente, in via riservata e confidenziale, il debitore medesimo nonché, ove si tratti di società dotata di organi di controllo, anche i componenti di questi ultimi, al fine di individuare nel più breve tempo possibile, previa verifica della situazione patrimoniale, economica e finanziaria esistente, le misure idonee a porre rimedio allo stato di crisi;*

*e) prevedere che l'organismo di composizione della crisi, su istanza del debitore, anche all'esito dell'audizione di cui alla lettera d), affidi a un soggetto scelto tra soggetti forniti di adeguata professionalità nella gestione delle crisi d'impresa, iscritti presso l'organismo stesso, l'incarico di addivenire a una soluzione della crisi concordata tra il debitore e i creditori, entro un congruo termine, prorogabile solo a fronte di positivi riscontri delle trattative e, in ogni caso, non superiore complessivamente a sei mesi, precisando altresì le condizioni in base alle quali gli atti istruttori della procedura possono essere utilizzati nell'eventuale fase giudiziale;*

*f) consentire al debitore di chiedere al giudice l'adozione, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, delle misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in corso, disciplinandone durata, effetti, regime di pubblicità, competenza a emetterle e revocabilità, anche d'ufficio in caso di atti in frode ai creditori;*

*g) prevedere misure premiali per l'imprenditore che ricorra tempestivamente alla procedura e ne favorisca l'esito positivo e misure sanzionatorie per l'imprenditore che ingiustificatamente la ostacoli o non vi ricorra, pur in presenza dei relativi presupposti, ivi compresa l'introduzione di un'ulteriore fattispecie di bancarotta semplice ai sensi degli*

*articoli 217 e 224 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;*  
*h) prevedere, in ogni caso, che, non oltre la scadenza del termine di cui alla lettera e), l' organismo di composizione della crisi attesti se l'imprenditore abbia messo in atto le misure idonee a porre rimedio alla crisi e, in caso negativo, ne dia comunicazione al presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente per il luogo in cui l'imprenditore ha sede; stabilire che a tale comunicazione si provveda anche quando l'imprenditore non partecipi, senza giustificato motivo, al procedimento innanzi all'organismo;*  
*i) prevedere che il presidente della sezione specializzata di cui alla lettera h) convochi immediatamente l'imprenditore e, quando occorra, affidi a un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'incarico di verificare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa; stabilire che, se dalla relazione depositata dal predetto professionista risulta che l'impresa versi in stato di crisi, il presidente assegni un termine per intraprendere le misure idonee a porvi rimedio, decorso inutilmente il quale disponga la pubblicazione della relazione medesima nel registro delle imprese “.*

Per cui, in caso di fondati indizi di crisi:

- Chi gestisce la procedura ? Sezione specializzata dell'organismo di composizione della crisi (OCC).

- Chi attiva la procedura ? Debitore; organi di controllo societari, revisore contabile e società di revisione, che devono avvisare l'organo amministrativo della società o direttamente l'OCC; Agenzia delle entrate, agenti della riscossione delle imposte e enti previdenziali, che devono segnalare agli organi di controllo della società o, in mancanza, all'OCC il perdurare di inadempimenti di importo rilevante.

- Come si svolge la procedura ? Il gestore presso l'OCC convoca il debitore e (se ci sono) gli organi di controllo della società (non è esplicitato se può convocare anche i

creditori) ed entro sei mesi attesta che l' imprenditore ha messo in atto le misure per superare la crisi oppure non lo ha fatto (o non si è presentato); in tal caso l'OCC ne darà comunicazione al presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente per il luogo in cui l' imprenditore ha sede; il magistrato convoca immediatamente l' imprenditore, fa redigere una relazione da parte di professionista qualificato, assegna un termine per intraprendere le misure idonee a porre rimedio alla situazione di crisi; decorso inutilmente tale termine dispone la pubblicazione della relazione medesima nel registro delle imprese.

- Il debitore può intraprendere qualche iniziativa ? Il debitore può chiedere al giudice l'adozione, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, di misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in corso, disciplinandone durata, effetti, regime di pubblicità, competenza a emetterle e revocabilità.

Ma :

- Le imprese con struttura giuridica senza organi di controllo, in Italia, sono la stragrande maggioranza;

- Gli organi di controllo societari hanno già poteri / doveri relativi all'andamento aziendale nei confronti degli amministratori;

- I ritardi nei pagamenti fiscali e previdenziali sono un indice adeguato di difficoltà finanziaria, ma per rinviarli nel tempo (oltre alle rateizzazioni utilizzate sempre più copiose) si possono ritardare i pagamenti ai fornitori, realizzare artifici contabili, fare ricorso in maniera eccessiva al credito bancario; ricorrere al "credito fai da te" o a rimedi truffaldini. Per cui, al momento che Equitalia o Inps evidenzino consistenti ritardi nel pagamento delle rate concordate, la situazione potrebbe essere ormai di insolvenza vera e propria;

- Dal momento della segnalazione all'OCC decorrono sei mesi, dopodiché può essere interessata l'autorità giudiziaria, che dopo altri mesi (previa relazione), può dare pubblicità alla situazione di crisi; è quindi probabile che dall'inizio della procedura, attivata quando la crisi è già evidente, passi per lo meno un anno!

Ed il debitore ? Attivata la procedura, forse da lui stesso, può chiedere al giudice la sospensione degli atti contro il suo patrimonio e fors'anche la sospensione degli obblighi dei contratti a suo carico. La riservatezza della procedura verrebbe meno e, soprattutto, si

incorrerebbe in tutti gli effetti contraddittori sperimentati nel concordato “in bianco”<sup>18</sup> .

Non sufficiente la risposta al quesito : **QUALE E’ L’INDICE DI ALLERTA ?**  
Il “*perdurare di inadempimenti rilevanti*” in relazione agli obblighi fiscali e previdenziali è troppo generico.

Inoltre, nella maggioranza delle situazioni di crisi, i creditori principali sono fisco e banche. E’ difficile credere che il legislatore non abbia pensato ad includere tra i creditori qualificati ad agire queste ultime, che –tra l’altro- sono tra i soggetti meglio informati della situazione del debitore, prima ancora che inizi la procedura.

L’elemento che lascia maggiormente perplessi (quanto meno chi ha esperienza operativa dei rapporti banca cliente) è che in Italia, dall’inizio degli anni 2000, esiste un indice di allerta ampiamente testato, efficiente nel 70 / 80 % dei casi e con un “*time lag*” di circa (se non inferiore a) dodici mesi. E’ il **RATING** che le banche attribuiscono a tutte le posizioni di rischio presso di loro. Un numero, in una scala alfanumerica, che può andare da 1 (eccellenti situazioni economica, finanziaria e reddituale dell’azienda cliente) a 10 (fallimento in corso). Quando arriva a 7 dovrebbe suonare il campanello d’allarme, accendersi la luce rossa, agitarsi la *red flag*.

#### 4 – Cos’è il rating<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> **Organismo di composizione centro dell’allerta sulla crisi** - “... *decisiva potrebbe risultare la possibilità di segnalazione diretta all’Occ, che dal testo (della relazione della Commissione Rodorf – n.d.r.) non emerge con chiarezza. L’Occ, comunque attivato, procederà a un’audizione riservata di imprenditore e organi di controllo, e successivamente alla nomina, se necessaria, di un mediatore individuato per competenze e professionalità tra gli iscritti all’organismo stesso. A lui il compito di concertare una soluzione convenzionale con i creditori, disponendo di due strumenti, entrambi fondamentali: meccanismi protettivi del patrimonio del debitore, oggi appannaggio solo di concordati e accordi di ristrutturazione del debito, e misure premiali, per i debitori virtuosi e tempestivi. È questo elemento fondamentale, senza il quale è solo un lungo investimento culturale che potrà diffondere l’early stage approach. Molte le opzioni, quali ad esempio l’accesso automatico alla rateazione straordinaria del debito tributario (articolo 19, comma 1-quinquies, Dpr 600/1973), la rimodulazione delle sanzioni, l’accesso ai fondi di patrimonializzazione e ristrutturazione (articolo 15, Dl 133/2014, sostituito dall’articolo 7, Dl 3/2015) o ancora il contenimento dei tassi di interesse sull’indebitamento finanziario. Il mediatore potrà così intervenire efficacemente, purché il suo approccio sia prima gestionale, aggredendo le cause vere della crisi, e solo dopo contrattuale. Il rischio altrimenti è che i veri problemi persistano e con essi il rischio di ulteriori perdite, come oggi troppo spesso accade, se è vero che solo il 30% delle società che risana in accordo con i creditori dopo 12 mesi sopravvive, percentuale che cala al 19% e al 13% dopo 24 o 36 mesi (Sme’s Report 2014 – Cerved)*” - CERADINI, Claudio. **Organismo di composizione centro dell’allerta sulla crisi**. Il Sole 24 Ore, 2.12.2015, p. 51. Disponível em: <<http://www.banchedati.ilsole24ore.com/EstrazioneDoc.do?product=BIG&doctype=HTML&iddoc=SS20151202051ACVhD9jB>>. Acesso em: 22 set. 2016.

<sup>19</sup> “*What’s the Point of Credit Scoring? - When one banker asks another ‘What’s the score?’ shareholders needn’t worry that these bankers are wasting time discussing the ball game. More likely they’re doing their jobs and discussing the credit score of one of their loan applicants. Credit scoring is a statistical method used*

A fronte di un patrimonio di 100 le banche espandono i loro finanziamenti a multipli notevolmente superiori. Ma fino a che punto possono spingersi, senza mettere in dubbio la propria solvibilità ? Quale è un rapporto adeguato tra patrimonio di vigilanza ed attivo in un'azienda di credito ?

Nell'accordo Basilea 1, 1988, si concordò per una percentuale dell'8%, attribuendo alle differenti attività nel bilancio della banca un "peso" in base alla controparte (corporate, retail, government, ecc.).

Nell'accordo di Basilea 2 (2006) <sup>20</sup>, invece, le attività sono state "pesate" in base al merito creditizio, con due modalità di calcolo: il metodo standard (più semplice) e quello *internal-rating-based* (IRB, di base o avanzato) (entrambe sotto il controllo dell'autorità di vigilanza). Tre le categorie di rischio considerate: mercato, credito e operativo.

Il rischio di credito consiste nella capacità della controparte di rimborsare quanto ricevuto, in caso di evento inaspettato; la perdita attesa EL (*expected loss*) è data dalla combinazione di PD (*probability of default* nei 12 mesi successivi, rating del cliente), LGD (*loss given default*, tasso di perdita in caso di insolvenza, influenzata dalle garanzie), EAD (*exposure at default*, esposizione al momento del default, influenzata dal tipo di operazione) e M (*maturity*, durata residua dell'esposizione).

Il rating del cliente (la PD, *Probability of default*) è la valutazione, riferita ai 12 mesi successivi, effettuata sulla base di tutte le informazioni accessibili di natura quantitativa e qualitativa, ed espressa con una classificazione alfanumerica su scala ordinale, della capacità di un soggetto affidato di far fronte alle proprie obbligazioni. Esso è determinato da *score* di bilancio storico e prospettico, *score* qualitativo e *score* andamentale.

Cioè il *rating* è influenzato da

---

*to predict the probability that a loan applicant or existing borrower will default or be come delinquent. The method, introduced in the 1950s, is now widely used for consumer lending, especially credit cards, and is becoming more commonly used in mortgage lending. It has not been widely applied in business lending, but this, too, is changing. One reason for the delay is that business loans typically differ substantially across borrowers, making it harder to develop an accurate method of scoring. But the advent of new methodologies, enhanced computer power, and increased data availability have helped to make such scoring possible, and many banks are beginning to use scoring to evaluate small-business loan application". MESTER, Loretta J.. What's the Point of Credit Scoring?. **Business Review (Federal Reserve Bank of Philadelphia)**. set/out. 1997, p. 3.*

<sup>20</sup> BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION. *International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards – Comprehensive Version, June 2006*. Disponível em: <<http://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf>>. Acesso em: 22 set. 2009.



- indici finanziari basati sui bilanci dell'azienda cliente riportati nell'archivio elettronico della banca, relativi a più esercizi e riclassificati in maniera omogenea (ma questi dati sono, bene che vada, vecchi di quattro mesi e gli indici che se ne ricavano, per avere efficacia di analisi, si devono riferire per lo meno a due esercizi, meglio tre) ;
- valutazione qualitativa del gestore del rapporto creditizio;
- indici comportamentali esterni; gli elementi negativi ricavabili da banche dati, quali Centrale dei Rischi, CRIF, Experian, Consorzio tutela del credito, Assilea, Centrale di allarme interbancaria, registro delle imprese presso la CCIAA, registri immobiliari (con ritardi di segnalazione di circa due mesi);
- indici comportamentali interni; e questo forse è l'elemento più interessante, il modo di operare quotidiano dell'azienda cliente presso la banca stessa, dati questi rilevati "spot".

Il rating è efficiente nel 70/80% dei casi in quanto, tra l'altro, può essere influenzato negativamente da aspetti burocratici interni alla banca: il non rinnovo della pratica di fido nei tempi stabiliti (in genere 12 mesi; per i casi problematici 6), il non perfezionamento dell'acquisizione delle garanzie prescritte dall'organo deliberante, l'esistenza di saldo negativo (anche di entità modesta) di un conto secondario da più di 90 giorni, un'errata segnalazione alla Centrale dei Rischi, ecc. . Il controllo della regolarità formale del tutto, quindi, è importante.

Come già detto il metodo di calcolo del rating può differire (come in genere succede) da banca a banca. Inoltre esso è influenzato negativamente da inadempienze burocratiche all'interno del singolo istituto di credito. Ne consegue che per lo stesso nominativo, cliente affidata da più banche, i rating attribuiti da ciascuna di esse possono differire. Dovrebbe essere interesse del soggetto affidato (ed onere del suo commercialista) informarsi ogni sei mesi e comprendere il perché delle difformità e, soprattutto, di eventuali peggioramenti. Anche perché il valore del rating influenza il livello dei tassi debitori fatti pagare al cliente (peggiore il rating, maggiore il rischio di credito, maggiore il denaro chiesto per mantenere in essere il fido) e l'individuazione dell'organo deliberante nella scala gerarchica della banca (peggiore il rating, più in alto gerarchicamente il deliberante, più tempo si impiega per una delibera e-in genere- più occhiuta l'analisi).

Il rating è il risultato di un'elaborazione interna alla banca, che non è tenuta a comunicarlo. Ma, per quanto mi consta, non è tenuto celato al cliente.

## 5 – Possibili modalità operative

Situazione di crisi, tutti nascondono la polvere sotto il tappeto. Ma il campanello di allarme esiste, funziona, non richiede ulteriori elaborazioni (e tempo), è gratuito (il costo è già stato sostenuto!).

Chi dovrebbe avere interesse ad utilizzarlo? Tutti, *in primis* le banche.

Come potrebbe essere utilizzato? Con tecniche di comunicazione e di *mediation in bankruptcy*.

Se si vantano dei crediti, c'è maggiore probabilità di recuperarli (anche se parzialmente) se il debitore non è ancora in stato di asfissia finanziaria. Muoversi per tempo, anche –e soprattutto- in presenza di congiuntura economica negativa, comporta minori oneri convenzionali di mora e minore aggio pagato ad Equitalia; cioè, rimane qualche disponibilità per rimborsare il capitale. Le banche sono tra i creditori più informati e spesso quelle che vantano gli importi più consistenti; e dal 2008 (esplosione della crisi finanziaria in poi) è stato ampiamente dimostrato che le garanzie (anche reali) servono a ben poco. La maggior attenzione che a livello europeo è ora data al patrimonio di vigilanza, e quindi alla necessità di ricapitalizzazione, dovrebbe spingere gli istituti di credito ad un comportamento proattivo. Ma non sembra che questa sia la tendenza <sup>21</sup>.

Già Nigro nel 2006 <sup>22</sup> sottolineava l'importanza delle banche nella prevenzione e

---

<sup>21</sup> Un indicatore statistico “proxy” mostra come la soluzione stragiudiziale delle controversie non fa ancora parte della “cultura” delle banche. Il tasso di successo (accordi realizzati / procedure avviate) delle mediazioni civili e commerciali in Italia, al netto delle procedure bancarie, nel 2015 è stato in media del 12% circa; quello relativo alle controversie bancarie del 3%.

<sup>22</sup> Sul **ruolo delle banche nella prevenzione e gestione della crisi di impresa** si distingue un articolo di Nigro, del 2006, nel quale è sottolineato che appaiono nitidamente “*i ruoli che possono ritenersi assegnati dalle banche nella nuova disciplina. Non quello di semplici beneficiarie di trattamenti di favore ma quelli, da un lato, di ‘volano’ per il risanamento/recupero di strutture aziendali che ‘meritano’ di essere risanate o recuperate e di perno, dall’altro, dei meccanismi deputati alla più efficiente e rapida liquidazione delle strutture che non lo meritino./ A questi ruoli sono connessi ‘poteri’, in senso lato, ma anche .. ‘responsabilità’, sempre in senso lato. ‘Responsabilità’ nel senso che .. il buon funzionamento ed il successo di quelle che sono divenute i pilastri del sistema, cioè le soluzioni compositive giudiziarie ed extragiudiziarie e, per altro verso, la rapidità ed efficienza dei meccanismi di liquidazione dell’attivo, dipenderanno .. essenzialmente dalle banche*”. Fino a concludere che “*il legislatore ha mostrato una certa ‘timidezza’ nella tecnica degli incentivi: per esempio, non modulando opportunamente il regime concorsuale dei privilegi. La riduzione di questi o la loro limitazione in termini di importi nel fallimento potrebbe infatti costituire un potente incentivo per i creditori privilegiati, tra cui primeggiano le banche, a favorire accordi per il superamento anticipato delle crisi*”.

NIGRO, Alessandro. *Privatizzazione' delle procedure concorsuali e ruolo delle banche*. In: **Banca, borsa, titoli di credito**, 2006, p. 359.

Abriani - “... . *Se l’attivazione degli strumenti di prevenzione e ristrutturazione spetta agli amministratori della società in crisi, la partecipazione degli stessi può assumere caratteri di doverosità per quelle banche che*

gestione della crisi di impresa e, come incentivo a che ciò avvenisse, suggeriva una modulazione del regime concorsuale dei privilegi. Negli anni successivi fin troppi crediti sono divenuti privilegiati nelle procedure concorsuali. C'è quindi da pensare a qualcos'altro. Il problema principale delle banche oggi è l'adeguatezza del patrimonio di vigilanza, ma la normativa relativa è divenuta di competenza europea. Si potrebbe pensare a benefici di tipo fiscale, da collegare ad un esito positivo della procedura davanti all'OCC <sup>23</sup> .

Una volta che il *rating* accende la lampadina rossa, come muoversi ? Tecniche di comunicazione ed attività negoziali: contatti, prima singoli poi comuni con i vari creditori, sulla base di una “fotografia” condivisa della situazione o, se si preferisce, *mediation in bankruptcy* <sup>24</sup> .

---

*già erano creditrici dell'impresa e sempre che tali tentativi avvengano nel quadro degli strumenti tipici previsti a tal fine dalla legge fallimentare. In questo quadro va riletto l'articolo 4 del Codice di comportamento Abi (n.d.r.: vedi in appendice a questo articolo) sui processi di ristrutturazione per superare le crisi di impresa, che contempla l'obbligo delle banche di partecipare alla prima riunione di concertazione e a parteciparvi con funzionari dotati di un adeguato potere decisionale. Tale previsione rivela la consapevolezza della parte più avanzata del sistema bancario della peculiare posizione assunta rispetto ai normali creditori di un'impresa in crisi. Non pare dunque azzardato ritenere che, a differenza di questi ultimi, i creditori professionali, allorché ricevano dal debitore la richiesta di rinegoziare le condizioni del proprio rapporto contrattuale nel quadro di un più ampio piano di risanamento della stessa, sono tenuti a verificare la concreta fattibilità del piano di salvataggio, rendendosi disponibili a partecipare alla negoziazione dei necessari accordi o almeno alla fase iniziale della stessa.*

*“Solo ancorando a questa prospettiva responsabilizzante il regime di spiccato favore per le banche introdotto dalla riforma fallimentare, si può sottrarre la nuova disciplina a possibili censure di incostituzionalità. Il definitivo passaggio dalla logica della deterrenza a quella dell'incentivo impone peraltro che al riconoscimento dei nuovi obblighi di protezione in capo alle banche si accompagni una riconsiderazione restrittiva di quegli istituti che in passato giustificavano i limiti all'intervento del ceto creditorio, rendendone più che razionale l'apatia. Se il legislatore si è dato direttamente carico di una sostanziale abrogazione delle revocatorie, gli interpreti dovranno dunque contribuire a relegare entro gli angusti confini di ipotesi del tutto patologiche e parossistiche altri fantasmi che si aggiravano fino a ieri, dall'abusiva concessione del credito al riconoscimento della qualifica di amministratore di fatto in capo al controlling creditor.*

*“Ora che il Decreto sviluppo ha ulteriormente rafforzato la prevenzione del dissesto e, al contempo, limitato il ripetersi di abusi, si tratta, per le banche, di superare remore anacronistiche, ma anche atteggiamenti iperburocratici, che hanno troppo spesso ritardato l'adozione degli strumenti di risanamento, contribuendo così a rendere irreversibile la crisi di impresa”. ABRIANI, Niccolò. La funzione dei creditori è cruciale per il rilancio. In: *Il Sole 24 Ore*, 9 jul. 2012, p. 4.*

<sup>23</sup> Ma su questo argomento il legislatore dovrebbe intervenire anche per la procedura del sovraindebitamento.

<sup>24</sup> ESHER, Jacob A. *Alternative dispute resolution in U.S. bankruptcy practice*. Boston, 2009. Disponível em: <[http://www.mwi.org/images/publications/esher\\_adrbankruptcy.pdf](http://www.mwi.org/images/publications/esher_adrbankruptcy.pdf)>. Acesso em: 22 set. 2016. ESHER, Jacob A. *Recent Use of Mediation for Effective Management of Large Scale Insolvencies*. 2015. Disponível em: <<http://web.mwi.org/bankruptcy-blog/recent-use-of-mediation-for-effective-management-of-large-case-insolvencies>>. Acesso em: 22 set. 2016. MATTEUCCI, G.. *Per la mediazione un futuro 'fallimentare'*. In: “Romana disciplina” Ordine degli avvocati di Roma, anno LVIII n°1-3 gennaio/dicembre 2010, pag. 342. Disponível em: <<http://www.ordineavvocati.roma.it/Documenti/temi%20romana-1-3-2010.pdf>>. Acesso em: 22 set. 2016. MATTEUCCI, G.. “Come prevenire le sofferenze bancarie in Italia”, in “Piazzetta Monte” III trim. 2012. Disponível em: <<http://piazzettamonte.dobank.com/III-Trimestre-2012/COME-PREVENIRE-LE-SOFFERENZE-BANCARIE-IN-ITALIA>>. Acesso em: 22 set. 2016.

Già nel 1999 l'ABI pubblicò il “*Codice di comportamento banche - imprese in crisi*” (che si rifaceva al *London approach*), il quale prevedeva un'attività di concertazione e all'art. 4 prescriveva: “*Nel caso di attivazione della procedura di concertazione, (le banche) aderenti si impegnano:*

- *a partecipare alla riunione;*
- *a partecipare ad adeguato livello;*
- *a fornire da subito una adeguata informazione scritta per quanto concerne un dettaglio dell' esposizione, delle garanzie e delle fonti di rimborso;*
- *a manifestare eventuali situazioni conflittuali (...);*
- *a mantenere la riservatezza circa la convocazione dell'incontro;*
- *a non utilizzare la notizia della riunione al fine di modificare la propria situazione in fatto*  
;
- *a far pervenire le proprie decisioni nei termini preannunciati da ciascun aderente agli altri partecipanti alla riunione e comunque prima del compimento di eventuali atti urgenti nei confronti dell'impresa e dei comuni garanti .....”.*

Procedura che si praticava in Italia fino a 20 / 25 anni fa, quando i direttori delle banche “su piazza” si incontravano presso la locale filiale dell'istituto di emissione, il cui direttore fungeva da moderatore della riunione. Una prassi sempre meno utilizzata per i clienti medio piccoli da quando i principali gruppi bancari nazionali (e internazionali) hanno vieppiù caratterizzato le strutture di rete come punti di vendita ed accentrato le attività di controllo e decisionali in poche sedi, in genere distanti centinaia di chilometri; da quando cioè i singoli sportelli sono stati focalizzati sul *marketing* e sempre più spersonalizzati rispetto al “territorio”.

Procedura che può ben essere replicata presso l'OCC.

In sintesi, in Italia l'indice di allerta delle crisi finanziarie delle imprese (soprattutto medio piccole) esiste, funziona, è gratuito, ma ... non viene usato !

Associazione Bancaria Italiana

**Codice di comportamento per affrontare i processi di ristrutturazione  
atti a superare le crisi di impresa**

L'adozione di strumenti alternativi a quelli al momento offerti dalla normativa fallimentare – giudicati incapaci di soddisfare le esigenze che sorgono nel caso di risanamento aziendale <sup>25</sup> – per il superamento delle difficoltà reversibili dell'impresa è attività che da tempo impegna l'Associazione.

Ciò nella convinzione che una fattiva soluzione di detta problematica può collocarsi anche in iniziative definite a livello di sistema bancario e finanziario che, nel favorire comportamenti tempestivi e coesi, pur sempre nel rispetto della singola autonomia decisionale, siano orientate in definitiva al recupero dell'impresa ed alla valorizzazione delle prospettive reddituali della stessa.

In questo contesto, l'Associazione ha definito un Codice di comportamento per affrontare i processi di ristrutturazione atti a superare le crisi d'impresa, finalizzato a far emergere con tempestività le situazioni di difficoltà delle imprese finanziate dal settore e ad individuare i conseguenti comportamenti.

Con detta iniziativa si realizzano strumenti collaborativi di soluzione delle crisi mediante il coinvolgimento dei soggetti bancari e finanziari interessati, dell'impresa e degli altri creditori della stessa, traendo spunto e conforto dall'esperienza già maturata sul campo in alcuni ordinamenti stranieri <sup>26</sup>, nell'attesa di una riforma della normativa fallimentare che disciplini anche la crisi reversibile dell'impresa.

Il Codice, predisposto con l'ausilio di un rappresentativo gruppo di lavoro della Commissione Tecnica Legale, è stato approvato dal Comitato Esecutivo dell'ABI nella riunione del 20 ottobre 1999. Esso ha già ottenuto il positivo vaglio della Banca d'Italia, in qualità di Autorità antitrust, che, con lettera del 15 febbraio 2000 inviata alla scrivente, ha evidenziato come *«l'esame del Codice sotto il profilo concorrenziale – tenuto conto del*

---

<sup>25</sup> Sul tema dell'inadeguatezza della normativa fallimentare per la soluzione della crisi dell'impresa e sul ruolo che le banche possono svolgere per il superamento della stessa crisi si veda, in particolare, Banca d'Italia, *Crisi d'impresa, procedure concorsuali e ruolo delle banche*, in Quaderni di ricerca giuridica della Consulenza legale, n. 44, marzo 1997; *Crisi di impresa e risanamento, ruolo delle banche e prospettive di riforma*, a cura di Masciandaro e Riolo, Edibank, Milano, 1997; nonché da ultimo, *Le procedure stragiudiziali per la composizione delle crisi di impresa*, a cura di Bonfatti e Falcone, Giuffrè, Milano, 1999.

<sup>26</sup> Per ciò che concerne l'esperienza di altri ordinamenti sul campo delle ristrutturazioni aziendali si rinvia agli interventi di Trepper e Shalhoub; di Kent; di Obermuller; di Campana e di Beltran contenuti in *Crisi di impresa e risanamento, ruolo delle banche e prospettive di riforma*, cit., pag. 269 e ss; nonché Cornelli, *Risoluzione della crisi di impresa: principi economici e spunti dalle procedure estere*, in *Crisi d'impresa, procedure concorsuali e ruolo delle banche*, cit., pag. 43 e Ghia, *Il London Approach*, in Temi romana, 1995, I, pag. 245 e ss.

*carattere fondamentale procedurale delle previsioni in esso contenute e dei benefici che la sua applicazione potrebbe comportare sia per le banche creditrici sia per le stesse imprese in difficoltà – non ha fatto emergere profili di contrasto con le norme della legge n. 287/90».*

Esso è aperto all'adesione volontaria delle banche e degli altri intermediari finanziari (di cui agli artt. 106 e 107 Testo unico bancario), che possono aderirvi anche a livello di gruppo.

### **Le linee direttrici del Codice**

Il Codice prevede il coinvolgimento delle banche e delle società finanziarie, in quanto soggetti il cui contributo è determinante per la soluzione della crisi di impresa, traendo fondamento dalle prassi attualmente seguite in materia. Quanto al suo ambito applicativo, si evidenzia che lo stesso attiene alle crisi di natura finanziaria dell'impresa e, in ipotesi limitate, a quelle di natura produttiva e strutturale.

Esso persegue la trasparenza e la correttezza nei rapporti reciproci fra le banche e nei confronti delle imprese, consentendo l'assunzione di comportamenti degli aderenti informati a principi di cooperazione e di equità sostanziale, anche nel riparto proporzionale delle eventuali operazioni di nuova finanza, nonché la valorizzazione delle imprese.

Con l'adesione, la banca o l'intermediario finanziario si obbliga a rispettare le previsioni contenute nel Codice e conseguentemente ad orientare la propria attività ai principi in esso enunciati. Tra i vari impegni si segnalano in particolare quelli di: partecipare ad adeguato livello alla riunione sulla proposizione dell'iniziativa di concertazione; fornire una adeguata informazione scritta delle notizie in possesso; mantenere la riservatezza circa la convocazione dell'incontro; non utilizzare la notizia al fine di modificare la propria situazione in fatto o in diritto verso l'impresa coinvolta dal momento in cui è pervenuta la notizia stessa e fino alla comunicazione delle proprie decisioni.

La procedura è applicabile a situazioni di crisi di impresa in cui l'esposizione di quest'ultima, ovvero del «gruppo», verso il sistema bancario e finanziario sia pari o superiore a 30 miliardi di lire. Nell'ottica della circuitazione delle informazioni e dell'assunzione dei conseguenti comportamenti in tempi brevi, la proposizione dell'iniziativa di concertazione è attribuita all'aderente in possesso di notizie che ritenga utili per l'attivazione della stessa, ovvero a quello che sia comunque interessato all'attivazione

della stessa.

Al fine di contenere i costi amministrativi derivanti dalla gestione della procedura di ristrutturazione, è prevista la possibilità di adottare forme di collaborazione e di suddivisione dei ruoli, anche con il ricorso a forme di cessione del credito ovvero a mandati per la gestione dello stesso.

### **I contenuti del Codice**

La procedura ha inizio con una riunione fra gli aderenti (che vantano crediti nei confronti dell'impresa) nella quale sono messe a disposizione di tutti i partecipanti le notizie fornite dall'impresa in crisi e comunque in possesso dell'intermediario che ha assunto l'iniziativa. Detta riunione è proposta con il coinvolgimento dell'impresa interessata (o del gruppo di imprese interessato), che rilascia a tal fine il proprio consenso anche ai sensi e per gli effetti della normativa in tema di tutela della riservatezza dei dati personali (legge 31 dicembre 1996, n. 675).

Nel caso di attivazione della procedura, gli aderenti, oltre ad assumere gli impegni già indicati al precedente punto 2, si obbligano a far pervenire le proprie decisioni nei termini preannunciati nel corso della riunione e comunque prima del compimento di eventuali atti urgenti nei confronti dell'impresa e dei comuni garanti.

In esito a detta riunione, i partecipanti si esprimono (secondo principi di maggioranza qualificata, da concordare nel corso della riunione medesima) sulla percorribilità della procedura di concertazione e sull'eventuale costituzione di un Comitato ristretto. Questo Comitato provvede, tra l'altro, a convocare in tempi solleciti tutti i soggetti interessati, invitando l'impresa ed il suo eventuale *advisor* a fornire ogni utile elemento per la disamina del piano di risanamento; a verificare il corretto svolgimento della procedura ed a proporre l'adozione degli opportuni adattamenti del piano di ristrutturazione in relazione al mutamento delle condizioni eventualmente verificatesi; ad informare periodicamente i partecipanti alla procedura sull'andamento della stessa.

Nel caso di contestazioni inerenti all'interpretazione dei principi recati dal Codice e alla pretesa violazione degli obblighi da esso contemplati è previsto l'intervento dell'Associazione, in via di conciliazione, ovvero di un collegio arbitrale, che decide secondo diritto.

Da ultimo si segnala che, al fine di consentire un costante adeguamento dei principi

del Codice all'evoluzione della tematica della crisi di impresa, l'Associazione, oltre a tenere un elenco aggiornato degli aderenti e previa acquisizione dei dati, intratterrà periodicamente gli aderenti medesimi sullo stato di attuazione del Codice stesso e sulle possibili linee di implementazione dello stesso.

\* \* \*

L'adesione al Codice va comunicata all'Associazione Bancaria Italiana mediante la restituzione dell'allegato esemplare, debitamente sottoscritto dal Presidente e/o dagli Amministratori Delegati o dal Direttore Generale.

Si confida in una convinta e tempestiva adesione al Codice, nella consapevolezza della rilevanza delle finalità dallo stesso perseguite.

Dott. Giuseppe Zadra  
Direttore generale dell'Associazione Bancaria  
Italiana

Allegato n. 1

**Codice di comportamento tra banche per affrontare  
i processi di ristrutturazione atti a superare le crisi di impresa**

**Premessa**

*Il presente Codice è volto a fissare principi comportamentali che facilitino l'adozione di procedure di concertazione finalizzate al superamento di difficoltà reversibili dell'impresa. Le finalità perseguite in materia si collocano nell'ambito della ricerca di strumenti collaborativi di soluzione delle crisi mediante il coinvolgimento dei soggetti bancari e finanziari interessati, anche a livello di gruppo, ed in particolare dell'impresa e dei creditori della stessa, tenuto conto del determinante contributo che in tale contesto può offrire il sistema creditizio.*

*Le situazioni di crisi dell'impresa contemplate dal presente Codice sono quelle di*



*natura finanziaria, per le quali può risultare risolutivo il contributo delle banche e degli intermediari finanziari, nonché, in taluni casi, quelle di natura produttiva e strutturale, ove la ricerca di una soluzione presuppone l'accordo tra una pluralità di soggetti (banche, intermediari finanziari, imprese fornitrici, società del gruppo in crisi) che si impegnano nell'attuazione del piano di risanamento approvato.*

### **Art. 1 - Principi generali**

*Le banche e gli intermediari finanziari (di cui agli artt. 106 e 107 Testo unico bancario) aderenti – anche a livello di gruppo – al presente codice si impegnano:*

- alla trasparenza e alla correttezza nei rapporti reciproci e nei confronti delle imprese clienti, favorendo in particolare una contrattualizzazione unitaria degli accordi interbancari e di adesione al piano;*
- a porre in essere comportamenti informati a principi di cooperazione e di equità sostanziale nei rapporti tra il ceto creditorio;*
- a porre in essere comportamenti che, nel rispetto della «par condicio», valorizzino le imprese anche nelle loro prospettive reddituali;*
- a ripartire le quote di partecipazione alla nuova finanza secondo criteri di trasparenza ed obiettività;*
- ad adottare forme di collaborazione e di suddivisione dei ruoli al fine di contenere anche i costi amministrativi derivanti dalla gestione della procedura di ristrutturazione, ricorrendo se del caso a forme di cessione del credito ovvero a mandati per la gestione dello stesso;*
- a compiere quanto necessario affinché i principi e le norme del presente accordo vengano recepite nell'ambito degli accordi di ristrutturazione di cui fossero parte;*
- ad introdurre, in particolare, negli accordi di ristrutturazione sia divieti circa trattative separate nonché patti di covendita per quanto concerne le azioni rivenienti dalla conversione di crediti in capitale, sia previsioni per l'assunzione di determinazioni secondo principi di maggioranza qualificata, determinazioni che, per motivi di urgenza, possono essere demandate ad un Comitato ristretto;*
- a favorire la circolazione tra tutti i soggetti interessati delle informazioni di rilevanza ai fini della valutazione ed adesione al piano di risanamento;*
- a comunicare nei termini convenuti le decisioni di pertinenza;*

*· a risolvere eventuali controversie attinenti all'interpretazione del presente accordo e agli impegni da esso derivanti mediante ricorso a procedure arbitrali.*

### **Art. 2 - Ambito di applicazione**

*La procedura di concertazione (di seguito denominata procedura) si applica a situazioni di crisi di imprese in cui l'esposizione dell'impresa o di un gruppo di imprese verso il sistema bancario o finanziario sia pari o superiore a 30 miliardi di lire.*

### **Art. 3 - Proposizione dell'iniziativa di concertazione**

*L'aderente in possesso di notizie che possano far ritenere utile l'attivazione della procedura ovvero quello che sia interessato all'attivazione della stessa può proporre – con il coinvolgimento dell'impresa interessata e previo consenso della stessa (o delle imprese del gruppo interessate) rilasciato ai sensi e per gli effetti della legge 31 dicembre 1996, n. 675 – un incontro agli altri aderenti mediante convocazione scritta, anche via fax, espressamente per l'attivazione della procedura medesima.*

*Nel corso della riunione l'aderente che ha proposto l'iniziativa deve mettere a disposizione degli altri partecipanti tutte le notizie allo stesso fornite dal cliente.*

*I dati personali relativi all'attività di ciascuna impresa interessata formeranno oggetto di trattamento da parte degli aderenti nei limiti strettamente pertinenti al perseguimento delle finalità previste dal presente Codice e con le modalità e le procedure, manuali ed informatiche, strettamente necessarie per svolgere le attività previste dal Codice medesimo.*

### **Art. 4 - Obblighi delle banche convocate**

*Nel caso di attivazione della procedura di concertazione, gli aderenti si impegnano:*

- a partecipare alla riunione;*
- a partecipare ad adeguato livello;*
- a fornire da subito una adeguata informazione scritta per quanto concerne un dettaglio dell'esposizione, delle garanzie e delle fonti di rimborso;*
- a manifestare eventuali situazioni conflittuali (quali ad esempio l'esistenza di partecipazione nel gruppo interessato, prestiti partecipativi, presenza di esponenti aziendali negli organi amministrativi, ecc.);*
- a mantenere la riservatezza circa la convocazione dell'incontro;*

- *a non utilizzare la notizia della riunione al fine di modificare la propria situazione in fatto (affidamenti, acquisizione o realizzo di garanzie) verso l'impresa o il gruppo dal momento in cui è pervenuta la notizia stessa e sino alla comunicazione delle proprie decisioni;*
- *a far pervenire le proprie decisioni nei termini preannunciati da ciascun aderente agli altri partecipanti alla riunione e comunque prima del compimento di eventuali atti urgenti nei confronti dell'impresa e dei comuni garanti. Detti atti, se posti in essere da un aderente al piano di risanamento, si intenderanno quindi compiuti nell'interesse di coloro che avranno aderito al piano medesimo;*
- *a valutare la possibilità di costituire, secondo criteri da determinare nel corso della stessa riunione, un Comitato ristretto.*

#### **Art. 5 - Esito della riunione**

*Sulla base delle informazioni emerse e della documentazione fornita nel corso della prima riunione, i partecipanti, nel pieno rispetto della autonomia decisionale di ciascuno, si esprimono – secondo principi di maggioranza qualificata – sulla percorribilità della procedura di concertazione.*

*Qualora sia emerso un orientamento favorevole alla procedura di concertazione e si sia concordato sulla costituzione del Comitato ristretto, si procederà alla nomina dei suoi membri secondo criteri e tempi convenuti nel corso della medesima riunione.*

#### **Art. 6 - Comitato ristretto**

*Il Comitato ristretto:*

- *ha facoltà di dotarsi, per specifiche problematiche legali, finanziarie ed industriali, di un nucleo tecnico, eventualmente anche con professionalità complementari, avente funzioni consultive;*
- *provvede a convocare in tempi solleciti tutti i soggetti interessati;*
- *sulla base delle indicazioni emerse nella riunione di cui al precedente articolo, invita l'impresa ed il suo eventuale advisor a fornire ogni utile elemento per la disamina del piano di ristrutturazione, corredato di adeguata documentazione che ne consenta la sua valutazione anche in ordine all'attendibilità dei dati rassegnati;*
- *verifica il corretto svolgimento della procedura e propone (anche sulla base di richieste dell'imprenditore o dei creditori) l'adozione degli opportuni adattamenti del piano di*

*ristrutturazione in relazione al mutamento delle condizioni eventualmente verificatesi;*  
*· informa periodicamente i partecipanti alla procedura sull'andamento della stessa;*  
*· provvede all'eventuale predisposizione di bozze uniformi di delibere da assumersi dalle banche per l'adesione al piano e degli atti di esecuzione;*  
*· dispone la chiusura della procedura.*

**Art. 7 - Partecipazione proporzionale ad operazioni di nuova finanza**

*Al fine di realizzare i principi di trasparenza ed obiettività nel riparto delle quote di nuova finanza, il Comitato ristretto o un nucleo tecnico deputato potrà essere incaricato di accertare l'ammontare dei crediti, le inerenti ragioni di prelazione, la loro natura autoliquidante nonché eventualmente le situazioni pregresse.*

**Art. 8 - Conciliazione**

*Le contestazioni in atto o potenziali in tema di interpretazione dei principi del presente Codice e di pretesa violazione degli obblighi da esso contemplati potranno essere risolte in via conciliativa dall'ABI.*

**Art. 9 - Clausola compromissoria**

*Salva l'ipotesi di cui all'art. 8, ogni contestazione o controversia in tema di interpretazione dei principi stabiliti dal presente Codice e di pretesa violazione degli obblighi da esso derivanti verrà deferita ad un collegio di tre arbitri, il quale la risolverà in via rituale, giudicando secondo diritto e procedendo ai sensi dell'art. 816 e ss. c.p.c. La parte che intende promuovere il giudizio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra parte mediante telex o fax contenente l'oggetto della controversia, l'invito alla procedura e la designazione del proprio arbitro. Qualora l'altra parte, entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, non proceda con le stesse formalità alla designazione del proprio arbitro o laddove, entro quindici giorni dalla designazione del secondo arbitro, i due arbitri designati non avessero scelto il terzo arbitro, alla nomina dell'arbitro o degli altri arbitri non designati procederà, su istanza della parte interessata, il Presidente dell'ABI.*

*In ogni caso, il Collegio arbitrale di cui al precedente comma giudicherà anche in merito all'entità e all'accollo delle spese di giudizio, nonché alla fissazione dell'ammontare dei danni conseguenti alla inosservanza degli obblighi assunti.*

### **Art. 10 - Monitoraggio**

*Al fine di consentire l'eventuale adeguamento dei principi contenuti nel presente Codice all'evoluzione della tematica in argomento, l'ABI, oltre a tenere un elenco aggiornato degli aderenti, avrà cura di intrattenerli periodicamente, previa acquisizione di dati, sullo stato di attuazione del Codice medesimo e sulle inerenti possibili linee di implementazione.*

Modulo di adesione

Codice di comportamento tra banche per affrontare  
i processi di ristrutturazione atti a superare le crisi di impresa.

All'Associazione Bancaria Italiana  
Piazza del Gesù, n. 49  
00186 ROMA

Il sottoscritto intermediario, iscritto all'Associazione Bancaria Italiana, nel condividere le finalità ed i contenuti del «*Codice di comportamento tra banche per affrontare i processi di ristrutturazione atti a superare le crisi di impresa*», dichiara di aderirvi e, conseguentemente, di orientare la propria attività ai principi in esso enunciati.

data .....

(Timbro e firme autorizzate)

### **REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS**

ABRIANI, Niccolò. *La funzione dei creditori è cruciale per il rilancio*. In: **Il Sole 24 Ore**, 9 jul. 2012, p. 4. Disponível em: <<http://www.istitutogovernosocietario.it/la-funzione-dei-creditori-e-cruciale-per-rilancio>>. Acesso em: 01 out. 2016.

ALTMAN, E.. “*Financial ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy*”, in **Journal of Finance**. set. 1968, p. 589.

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA. **Codice di comportamento tra banche per affrontare i processi di ristrutturazione atti a superare le crisi di impresa**. Jun. 2000.

Disponível em: <[http://www.promem.it/ris/documenti/risanamento/00RIS\\_ABI\\_Codice-ComportamentoCrisi.pdf](http://www.promem.it/ris/documenti/risanamento/00RIS_ABI_Codice-ComportamentoCrisi.pdf)>. Acesso em: 01 out. 2016.

BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION. *International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards – Comprehensive Version, June 2006*. Disponível em: <<http://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf>>. Acesso em: 22 set. 2009.

BAUER, Riccardo; MEZZABOTTA, Claudia. *Perdite di valore ed avviamento secondo i principi IFRS*, Quaderno 34, ODCEC Milano, SAF Scuola di Alta Formazione Luigi Martino, 2011. Disponível em: <[http://www.odcec.mi.it/docs/default-source/quaderni/N°\\_34\\_-\\_PERDITE\\_DI\\_VALORE\\_E\\_AVVIAMENTO\\_SECONDO\\_I\\_PRINCIPI\\_IFRS.pdf](http://www.odcec.mi.it/docs/default-source/quaderni/N°_34_-_PERDITE_DI_VALORE_E_AVVIAMENTO_SECONDO_I_PRINCIPI_IFRS.pdf)>.

Acesso em: 01 out. 2016.

BEACER, W.H.. *Financial ratios as predictors of failure*. In: *Journal of accounting research*. 1966, p. 71.

CAMERA DEI DEPUTATI, n. 3671 – Disegno di legge presentato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza. Presentato l’11.3.2016. Disponível em: <[http://www.osservatorio-oci.org/index.php?option=com\\_k2&view=item&id=413:riforma-delle-leggi-sull-insolvenza](http://www.osservatorio-oci.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=413:riforma-delle-leggi-sull-insolvenza)>. Acesso em: 22 set. 2016.

COMMISSIONE EUROPEA. *Raccomandazione 214/135/UE del 12.3.2014, Nuovo approccio al fallimento delle imprese e all’insolvenza*. Disponível em: <<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014H0135&from=IT>>. Acesso em: 01 out. 2016.

COMMISSIONE MINISTERIALE ISTITUITA DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA CON DECRETO 24.2.2015 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI. **Schema di disegno di legge delega recante la “Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza”**. 4 dez. 2015 Disponível em: <<http://www.dirittobancario.it/news/fallimento-e-procedure-concorsuali/riforma-procedure-concorsuali-testo-disegno-legge-delega-presentato-commissione-rordorf>>.

Acesso em: 01 out. 2016.

COSME WORK PROGRAMME 2016. *Cos-Early WarningEU-2016.4.01*. Disponível em:  
<[https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/call\\_text\\_eweu\\_2016.pdf](https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/documents/call_text_eweu_2016.pdf)>.

Acesso em: 01 out. 2016.

CHATELON, Stéphanie; PÉDRON, Arnaud. (entrambe “*avocat, Taj, membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited*”). *Faillites en France: tout ça pour ça?*. Disponível em:  
<<http://www.latribune.fr/opinions/tribunes/20121120trib000732105/-faillites-en-france-tout-ca-pour-ca-.html>>. Acesso em: 20 nov. 2012.

ESHER, Jacob A. *Alternative dispute resolution in U.S. bankruptcy practice*. Boston, 2009. Disponível em: <[http://www.mwi.org/images/publications/esher\\_adrbankruptcy.pdf](http://www.mwi.org/images/publications/esher_adrbankruptcy.pdf)>. Acesso em: 22 set. 2016.

\_\_\_\_\_. *Recent Use of Mediation for Effective Management of Large Scale Insolvencies*. 2015. Disponível em: <<http://web.mwi.org/bankruptcy-blog/recent-use-of-mediation-for-effective-management-of-large-case-insolvencies>>. Acesso em: 22 set. 2016.

EUROPEAN CENTRAL BANK. *Draft guidance to banks on non-performing loans. Early warning mechanisms*” (page 34), 12.9.2016. Disponível em: <<https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/html/index.en.html>> e <[https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/pdf/npl/npl\\_guidance.en.pdf](https://www.bankingsupervision.europa.eu/legalframework/publiccons/pdf/npl/npl_guidance.en.pdf)>. Acesso em: 22 set. 2016.

ITÁLIA. Legge 27 gennaio 2012, n. 3. Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Disponível em: <<http://www.adrmaremma.it/norm65.pdf>>. Acesso em: 01 out. 2016.

LIBBY, R.. *Accounting ratios and the prediction of failure: some empirical evidence*. In: *Journal of accounting research*. 1975, p. 97.

MATTEUCCI, G.. “*Come prevenire le sofferenze bancarie in Italia*”. In: “*Piazzetta Monte*” III trim. 2012. Disponível em: <<http://piazzettamonte.dobank.com/III-Trimestre-2012/COME-PREVENIRE-LE-SOFFERENZE-BANCARIE-IN-ITALIA>>. Acesso em: 22 set. 2016.

MATTEUCCI, G.. *Insolvenza e negoziazione in Italia: uno sguardo al passato, per comprendere il presente e, forse, prevedere un po' del futuro*. In: *Il fallimentarista*, 2.2013. Disponível em:

<[http://www.ilfallimentarista.it/insolvenza\\_negoziazione\\_sguardo\\_storico](http://www.ilfallimentarista.it/insolvenza_negoziazione_sguardo_storico)>. Acesso em: 01 out. 2016.

MATTEUCCI, G.. *Per la mediazione un futuro 'fallimentare'*". In: "**Romana disciplina**" **Ordine degli avvocati di Roma**, anno LVIII n°1-3 gennaio/dicembre 2010, pag. 342. Disponível em: <<http://www.ordineavvocati.roma.it/Documenti/temi%20romana-1-3-2010.pdf>>. Acesso em: 22 set. 2016.

MESTER, Loretta J.. *What's the Point of Credit Scoring?*. **Business Review (Federal Reserve Bank of Philadelphia)**. set/out. 1997.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, 15.7.2015. **Registro organismi di composizione crisi da sovraindebitamento Iscrizione**. Disponível em: <<http://www.adrmaremma.it/norm67.pdf>>. Acesso em: 01 out. 2016.

NEGRI, Giovanni. **Le procedure di allerta ancora in attesa**. Il Sole 24 Ore 5.2.2014. Disponível em: <<http://www.banchedati.ilsole24ore.com/EstrazioneDoc.do?product=BIG&doctype=HTML&iddoc=SS20140205002ARP>>. Acesso em: 22 set. 2016.

NIGRO, Alessandro. *'Privatizzazione' delle procedure concorsuali e ruolo delle banche*. In: **Banca, borsa, titoli di credito**, 2006.

ORZECZOWSKI, BJ; LYSTER, Peter. **Impairment testing: Effectively using the qualitative assessment**, 1 dez. 2012. Disponível em: <<http://www.journalofaccountancy.com/issues/2012/dec/20126497.html#sthash.Hf3Z7Jpl.dpuf>>. Acesso em: 01 out. 2016.

TREMONTI, Giulio. **Quei bond non usati dalle banche**. Il Sole 24 Ore, 15.4.2016. Disponível em: <<http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-04-15/quei-bond-non-usati-banche-062556.shtml?uuiid=ACHZkF8C>>. Acesso em: 01 out. 2016.

TSCHENTSCHER, Frank. **FDs must smash emergency glass and call for help sooner**. Disponível em: <<http://www.accountancyage.com/aa/opinion/2196955/fds-must-smash-emergency-glass-and-call-for-help-sooner#ixzz23QBKTvIV>>. Acesso em: 06 ago. 2012.

UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW – UNCITRAL. **Legislative Guide on Insolvency Law** (preface, p. 5), New York, 2005. Disponível em: <[https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/insolven/05-80722\\_Ebook.pdf](https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/insolven/05-80722_Ebook.pdf)>. Acesso em: 01 out. 2016.